

**Informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("RE")**

## **LV.EN. HOLDING S.R.L.**

### **1. Premessa**

a) In data 1° giugno 2016, il Dott. Luigi Capello, nato a Roma, il 14 luglio 1960, Codice Fiscale CPLLGU60L14H501P ("**LC**"), la Dott.ssa Myung Ja Kwon, nata a Kuwana (Giappone), il 15 novembre 1961, Codice Fiscale KWNMNG61S55Z219Y ("**MJK**"), il Dott. Giovanni Gazzola, nato a Roma, il 9 gennaio 1961, Codice Fiscale GZZGNN61A09H501E ("**GG**"), e la società Meta Group S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Viale Umberto Tupini, n. 116, Codice Fiscale e Partita IVA 006468205V55, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma REA n. 1319015 ("**Meta**"), in qualità di soci titolari al 100% del capitale della società LV.EN. Holding S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, via Giovanni Giolitti, n. 34, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12209651004, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA n. 1357901, con capitale sociale pari a 2.000.000,00 (due milioni/00) ("**LVEN**" o la "**Società**"; LC, MJK, GG e Meta, collettivamente, i "**Soci Fondatori**"), hanno sottoscritto con Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A., società di diritto lussemburghese, con sede legale al n. 2, Rue de l'Eau, L-1449, Lussemburgo, Codice Fiscale e Partita IVA n. 97083850152, iscritta nel Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B 9539 ("**COFI**"), il Dott. Valerio Caracciolo, nato a Roma, il 6 luglio 1958, Codice Fiscale CRCVLR58L06H501Z ("**VC**"), il Dott. Marco Stefano Caracciolo, nato a Roma l'8 luglio 1955, Codice Fiscale CRCMCS55L08H501T ("**MSC**"), il Dott. Giovanni Carrara, nato a Massa, il 16 luglio 1957, Codice Fiscale CRRGNN57L16F023U ("**GCA**"), il Dott. Giuseppe Colombo Fondrieschi, nato a Desenzano del Garda, il 25 luglio 1955, Codice Fiscale CLMNLG55L25D284P ("**GCF**"), il Dott. Davide Rimoldi, nato a Milano, il 3 settembre 1966, Codice Fiscale RMLDVD66P03F205Q ("**DR**"), (COFI, VC, MSC, GCA, GCF, DR, indicati, collettivamente, come gli "**Investitori**" e, singolarmente, anche come "**Investitore**"; nonché, di seguito, i Soci Fondatori e gli Investitori tutti collettivamente indicati come "**Soci**" e, singolarmente, come "**Socio**"), un contratto di investimento disciplinato dalla legge italiana (il "**Contratto**").

Il Contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo dei Soci Fondatori di convocare un'assemblea di LVEN entro il 10 giugno 2016 per deliberare un aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile sino a massimi Euro 2.200.000,00, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016, da offrire ai Soci Fondatori stessi, agli Investitori, nonché a terzi non ancora identificati (l' "**Aumento di Capitale**").

b) L'Aumento di Capitale è stato deliberato dall'assemblea di LVEN il 1 giugno 2016.

c) In data 1 giugno 2016, LC, MJK e GG hanno sottoscritto la quota dell'Aumento di Capitale di loro spettanza per complessivi Euro 620.000,00. Gli Investitori hanno provveduto all'integrale sottoscrizione della quota parte di Aumento di Capitale loro riservata entro il 6 giugno 2016 per complessivi Euro 1.050.000,00 (l' "**Operazione**").

I Soci, al fine di stabilizzare la compagine sociale e garantire la profittabilità dell'Operazione nel periodo successivo alla conclusione del Contratto, hanno incluso, agli artt. da 3 a 9 del Contratto stesso, alcune pattuizioni aventi valore di patto parasociale e, pertanto, rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF. Di seguito, si forniscono le informazioni essenziali relative alle previsioni contenute nel Contratto.

## 2. Società le cui partecipazioni sono oggetto del Contratto

Il Contratto riguarda le quote di LVEN (le "Quote"), società che esercita il controllo - ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2, c.c. - di LVenture Group S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Roma, via Giovanni Giolitti n. 34, Partita IVA 01932500026, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con capitale sociale di Euro 6.425.392, suddiviso in n. 17.711.120 azioni ordinarie senza valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale ("LVG"). LVEN è titolare di n. 7.100.051 azioni, pari al 40,09% del capitale di LVG.

LVG è controllata, ai sensi dell'art. 93 del TUF, da LC, il quale detiene, all'esito dell'Operazione, il 56,06% (cinquantasei/sei per cento) del capitale sociale di LVEN.

Si precisa che il Contratto non ha ad oggetto LVG e la sua *governance*.

## 3. Tipologia di pattuizioni parasociali

Il Contratto contiene pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle Quote di LVEN ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. b) del TUF, nonché pattuizioni che prevedono l'acquisto delle stesse ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. c) del TUF (le "Previsioni Parasociali").

## 4. Partecipazioni oggetto delle pattuizioni

Le pattuizioni contenute nel Contratto e descritte in questo estratto hanno ad oggetto le quote dei Soci in LVEN.

## 5. Soggetti aderenti alle pattuizioni parasociali

All'esito dell'Operazione, il capitale sociale di LVEN risulta suddiviso come segue:

Socio	Quota
Luigi Capello	56,06%
Myung Ja Kwon	16,03%
Giovanni Gazzola	8,03%
Meta Group S.r.l.	1,06%
Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A.	4,77%
Valerio Caracciolo	3,83%
Marco Stefano Caracciolo	2,87%
Giovanni Carrara	2,87%
Giuseppe Colombo Fondrieschi	2,87%
Davide Rimoldi	1,59%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

Si segnala che, nel caso in cui venga sottoscritta la parte residua dell'Aumento di Capitale da terzi non ancora indentificati, le partecipazioni espresse in tabella subiranno variazioni.

## 6. Contenuto delle pattuizioni

## Previsioni inerenti il trasferimento delle quote di LVEN

### *i) Lock up*

Fatto salvo quanto *infra* precisato, i Soci per un periodo di tre (3) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto, non hanno il diritto di trasferire a terzi le loro rispettive quote, nonché qualsiasi altro diritto ad esse connesso (il “**Lock Up**”).

### *ii) Prelazione e Gradimento*

Allo scadere del periodo di Lock Up, in caso di trasferimento a terzi, in tutto o in parte delle quote, i Soci avranno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione, secondo i termini e alle condizioni di cui all'art. 7 dello statuto sociale di LVEN (la “**Prelazione**”).

In ogni caso, qualora non sia stata esercitata la Prelazione, per il trasferimento delle quote è richiesto il motivato gradimento dell'Assemblea dei Soci, da esprimersi con il voto della maggioranza del capitale sociale, non computandosi nel *quorum* la Quota del Socio venditore, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione del Socio venditore contenente le generalità dell'acquirente e gli altri termini e condizioni della cessione (il “**Gradimento**”). L'assenza di comunicazione da parte dell'Assemblea circa il Gradimento nel termine predetto equivale ad assenso al trasferimento.

Nell'ipotesi in cui sia negato il Gradimento, il Socio venditore ha diritto a ottenere il rimborso della propria Quota nei termini e modi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile. In caso di rimborso della Quota da parte della Società, si accrescono proporzionalmente le partecipazioni degli altri Soci.

### *iii) Diritto Drag Along*

In deroga al Lock Up, alla Prelazione e al Gradimento, qualora LC, Socio di maggioranza, intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria Quota ad un terzo cessionario, avrà il diritto di offrire in vendita al terzo cessionario anche le quote degli altri Soci, ai medesimi termini e condizioni offerti dal terzo cessionario per l'acquisto della propria Quota (l’“**Offerta Drag**”).

Il Diritto Drag Along potrà essere esercitato da LC a condizione che l'Offerta Drag riguardi almeno l'acquisto del 51% del capitale sociale di LVEN.

LC provvederà a comunicare agli altri Soci i termini e le condizioni dell'Offerta Drag, entro e non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.

Ricevuta la comunicazione da LC, gli altri Soci avranno l'obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la cessione della loro rispettiva Quota al terzo cessionario, secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta Drag.

### *iv) Diritto Tag Along*

Fermo restando quanto previsto dal Diritto Drag Along, e in deroga al Lock Up, alla Prelazione e al Gradimento, qualora LC intenda vendere una Quota superiore al 10% (da calcolarsi come somma delle quote cedute nel corso della durata del Contratto e delle Previsioni Parasociali) del capitale sociale di LVEN (la “**Quota in Vendita**”) dovrà darne comunicazione agli altri Soci e all'organo amministrativo di

LVEN.

Ogni Socio interessato all'esercizio del Diritto Tag Along dovrà far pervenire a LC e all'organo amministrativo di LVEN la dichiarazione di esercizio del Diritto Tag Along entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte di LC.

Successivamente, nel caso in cui venga perfezionato l'accordo tra LC e l'acquirente, quale condizione sospensiva dell'efficacia di tale accordo, LC stesso dovrà far sì che l'acquirente presenti agli altri Soci che hanno esercitato il Diritto Tag Along un'offerta d'acquisto delle loro Quote alle medesime condizioni offerte dall'acquirente a LC (l'**Offerta Tag**).

L'accettazione dell'Offerta Tag da parte dei Soci dovrà essere inviata entro cinque (5) giorni dalla data di ricevimento dell'Offerta Tag stessa. Decorso dieci (10) giorni senza che vi sia stata accettazione da parte dei Soci che hanno esercitato il Diritto Tag Along, l'Offerta Tag si intenderà decaduta di diritto.

LC non potrà trasferire la Quota in Vendita all'acquirente ove quest'ultimo non accetti di acquistare le quote dei Soci che abbiano esercitato il Diritto Tag Along.

In violazione di quanto sopra, il trasferimento delle partecipazioni da LC all'acquirente si intenderà inefficace nei confronti della Società, che dovrà rifiutare l'iscrizione al libro dei soci dell'acquirente, e, al contempo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

#### *v) Diritti di Exit degli Investitori*

A far data dallo scadere del 24° mese e sino allo scadere del 26° mese successivo alla sottoscrizione del Contratto e, nel caso di rinnovo delle Previsioni Parasociali contenute nel Contratto, a far data dallo scadere del 50° e sino allo scadere del 52° (il/i **Periodo/i di Exit**), ciascuno degli Investitori (l'**Investitore Cedente**) avrà il diritto di incaricare LC per la ricerca di un terzo cessionario interessato ad acquistare tutta la propria Quota (il **Diritto di Exit**).

L'esercizio del Diritto di Exit dovrà essere comunicato dall'Investitore Cedente agli altri Soci durante i Periodi di Exit. Nei due (2) mesi successivi allo scadere di ciascun Periodo di Exit, LC si adopererà, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, per procurare l'acquisto della Quota dell'Investitore Cedente (o degli Investitori Cedenti) ad un prezzo non inferiore al *fair market value* determinato di comune accordo tra l'Investitore Cedente (o gli Investitori Cedenti) e LC. In alternativa, LC potrà provvedere direttamente all'acquisto delle Quote dell'Investitore Cedente (o degli Investitori Cedenti) sempre ad un prezzo pari al *fair market value*.

Nel caso in cui il LC abbia individuato un terzo cessionario interessato all'acquisto della Quota dell'Investitore Cedente, ovvero intenda provvedere direttamente all'acquisto di quest'ultima, dovrà darne comunicazione dettagliata all'Investitore Cedente (o agli Investitori Cedenti) ed informarne gli altri Soci.

Nel caso di mancato avveramento delle suddette previsioni, i Soci diversi dall'Investitore Cedente si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, a far sì che venga convocata, entro quindici (15) giorni dallo scadere di ciascun Periodo di Exit, l'Assemblea dei Soci per assumere le delibere di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

## **7. Durata del Contratto**

Le Previsioni Parasociali, rimarranno in vigore per un periodo di tre (3) anni a partire dal 1° giugno 2016, data di conclusione del Contratto (la “**Scadenza**”). Le Previsioni Parasociali si intenderanno automaticamente rinnovate per uguale periodo salvo disdetta da parte di almeno uno dei Soci. La disdetta dovrà essere comunicata agli altri Soci almeno ventiquattro (24) mesi prima della Scadenza.

## **8. Ulteriori Pattuizioni**

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione di eventuali fori alternativi o concorrenti.

Il Contratto non è trasferibile in ragione del forte *intuitus personae* ad esso sottostante.

Il Contratto non prevede l'istituzione di alcun organo.

## **9. Deposito del Patto Parasociale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese**

Le pattuizioni di cui al Contratto sono state depositate presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 1 giugno 2016 al n. PRA/172117/2016/CRMAUTO.

\*\*\*

La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da Luigi Capello, Myung Ja Kwon, Giovanni Gazzola, Meta Group S.r.l., Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A., Valerio Caracciolo, Marco Stefano Caracciolo, Giovanni Carrara, Giuseppe Colombo Fondrieschi, Davide Rimoldi.

Il presente estratto è disponibile sul sito [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com).

Roma, 6 giugno 2016